



LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 27 08 1987 LIGURIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 9 9 1987 N. 36

Provvidenze a favore dei nefropatici in trattamento di emodialisi. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 dicembre 1976 n. 42.

ARTICOLO 1

Contributi e rimborso spese ai nefropatici in trattamento di emodialisi domiciliare

1. Ai nefropatici sottoposti al trattamento di emodialisi domiciliare di cui alla legge regionale 22 dicembre 1976 n. 42 << Norme per l' esercizio dell' emodialisi domiciliare e nelle unita' emodialitiche esterne all' ospedale >> e' corrisposto da parte dell' Unita' sanitaria locale (USL) di residenza un contributo annuale quale concorso nelle spese connesse all' utilizzazione delle apparecchiature che non siano gia' a carico del Servizio Sanitario Nazionale. 2. Il contributo che non puo' superare l' importo massimo di lire 600.000 per ogni anno di trattamento e' corrisposto sulla base di apposita domanda dell' assistito corredata di certificazione rilasciata dal responsabile del servizio di emodialisi dell' USL che ha fornito le apparecchiature attestante la durata del trattamento. Il contributo e' proporzionalmente ridotto in relazione ad eventuali interruzioni del trattamento stesso nel corso dell' anno. 3. All' assistito che in relazione all' installazione delle apparecchiature per l' effettuazione del trattamento di emodialisi domiciliare proceda previo accertamento della necessita' dei lavori da parte dell' USL alla modificazione di impianti idrici elettrici e di terra compete inoltre un rimborso pari al 50 per cento delle spese sostenute. Il rimborso e' corrisposto dall' USL a seguito di apposita richiesta dell' assistito corredata da documentazione attestante le spese sostenute.

ARTICOLO 2

Rimborso spese ai nefropatici in trattamento di emodialisi non domiciliare

1. Ai nefropatici sottoposti a trattamento di emodialisi presso le strutture sanitarie dell' Unita' sanitarie locali presso le strutture sanitarie private convenzionate nonche' presso le Cliniche universitarie convenzionate e le istituzioni sanitarie di cui all' articolo 41 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui all' articolo 42 della stessa legge ubicati nel territorio regionale e' corrisposto da parte dell' USL di residenza il rimborso delle spese di trasporto entro il limite previsto per l' uso dei mezzi pubblici collettivi. 2. Qualora le condizioni di salute dell' assistito attestante da idonea certificazione medica non consentono l' uso dei mezzi pubblici collettivi e' consentita l' utilizzazione di autovetture ad uso privato o di autoambulanze. 3. In caso di utilizzazione di autovetture ad uso privato e' corrisposto un rimborso pari ad un quinto del costo vigente nel tempo della benzina super per ogni chilometro percorso nonche' il rimborso delle spese sostenute per il pagamento di pedaggi autostradali. 4. I rimborsi sono corrisposti previa presentazione di apposita richiesta da parte dell' assistito corredata della documentazione della spesa sostenuta nonche' nell' ipotesi di cui al secondo comma della prescritta certificazione medica con l' eventuale dichiarazione di aver usufruito di autovettura privata. 5. In quest' ultimo caso deve essere specificato il tipo di autovettura il numero di targa il numero dei

chilometri percorsi ed il nominativo del proprietario. Il rimborso chilometrico e' calcolato sulla piu' breve distanza viaria possibile tra il luogo di residenza dell' assistito e quello ove e' ubicata la struttura sanitaria presso la quale deve essere effettuato il trattamento. 6. Al rimborso provvede l' USL di residenza dell' assistito a seguito della presentazione della prescritta documentazione. 7. Nei casi in cui l' assistito abbia usufruito di autoambulanza non si fa luogo a rimborso. L' utilizzazione di tale mezzo deve tuttavia essere autorizzata dall' USL di residenza e la certificazione di cui al secondo comma che ne attesta in particolare l' indispensabilita' e' rilasciata da un medico della struttura sanitaria presso la quale deve essere effettuato il trattamento emodialitico.

ARTICOLO 3

Contributi ai nefropatici in temporaneo soggiorno in altre regioni o all' estero

1. Ai nefropatici liguri che in temporaneo soggiorno in altre regionali effettuino trattamenti emodialitici presso strutture sanitarie private non convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale ovvero che in temporaneo soggiorno in Stati esteri con i quali non vigono rapporti convenzionali in materia effettuino gli stessi trattamenti presso strutture sanitarie di tali Stati e' corrisposto da parte dell' USL di residenza un contributo di lire 120.000 per ogni trattamento effettuato. 2. Il contributo e' corrisposto sulla base di richiesta dell' assistito corredata dalla documentazione attestante l' avvenuto trattamento e le spese sostenute. Nel caso di trattamento effettuato presso strutture sanitarie private non convenzionate di altre Regioni alla richiesta deve altresì essere allegata la documentazione idonea a comprovare l' impossibilita' di utilizzare le strutture pubbliche o private convenzionate esistenti nell' USL in cui risulti ubicato il Comune di temporaneo soggiorno.

ARTICOLO 4

Abrogazione di norme

1. Gli articoli 14 15 16 della legge regionale 22 dicembre 1976 n. 42 << Norme per l' esercizio dell' emodialisi domiciliare e nelle unita' emodialitiche esterne all' ospedale >> sono abrogati. 2. Le restanti disposizioni della citata legge regionale 22 dicembre 1976 n. 42 conservano la loro efficacia in quanto compatibili con la presente legge. 3. Le parole << ente ospedaliero >> e << Consiglio di amministrazione dell' ente ospedaliero >> contenute nella legge regionale 22 dicembre 1976 n. 42 devono intendersi sostituite rispettivamente con << Unita' sanitaria locale >> e << Comitato di gestione dell' Unita' sanitaria locale >>.

ARTICOLO 5

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge si fa fronte con la quota regionale del fondo sanitario nazionale ripartita tra le UUSLL.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 27 agosto 1987

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:1987

___Num:0028

___Boll__Uff__Num:36

___Boll__Uff__Anno:1987